



Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 63/20**

Lussemburgo, 28 maggio 2020

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause C-620/18, Ungheria/Parlamento e Consiglio, e C-626/18, Polonia/Parlamento e Consiglio

Stampa e Informazione

## **L'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona suggerisce alla Corte di giustizia di respingere i ricorsi di annullamento promossi dall'Ungheria e dalla Polonia contro la direttiva che rafforza i diritti dei lavoratori distaccati**

*Il legislatore dell'Unione, in considerazione dell'evoluzione dei mercati del lavoro dell'Unione in seguito ai successivi allargamenti e alla crisi economica del 2008, poteva effettuare una nuova valutazione degli interessi delle imprese che usufruiscono della libera prestazione dei servizi e di quelli dei loro lavoratori distaccati*

Nel 2018, il legislatore dell'Unione ha adottato una direttiva <sup>1</sup> (in prosieguo: la «direttiva di modifica») che ha modificato la direttiva 96/71/CE sul distacco di lavoratori (in prosieguo: la «direttiva 96/71») <sup>2</sup> al fine di garantire a questi ultimi una maggiore protezione per quanto riguarda, fra l'altro, la loro retribuzione e i loro diritti sociali e del lavoro. Ai sensi della direttiva di modifica, tali aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati devono rispettare, in linea di principio, le norme applicabili nello Stato membro ospitante, vale a dire quello in cui i lavoratori sono stati distaccati.

Inoltre, quando i lavoratori vengono distaccati per un periodo superiore a 12 mesi (o eccezionalmente a 18 mesi), la direttiva di modifica richiede che si applichino loro praticamente le stesse condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori dello Stato membro ospitante.

L'Ungheria e la Polonia hanno promosso vari ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia, chiedendo l'annullamento totale o parziale della direttiva di modifica. La Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia (solo nella causa C-626/18) e la Commissione sono intervenuti nei procedimenti a sostegno del Parlamento e del Consiglio.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona ritiene, in primo luogo, che **la direttiva di modifica sia stata adottata impiegando la base giuridica adeguata**. In tale contesto, l'avvocato generale sottolinea che, allo stesso modo della direttiva 96/71, la direttiva di modifica persegue il duplice obiettivo di garantire, da un lato, che le imprese possano eseguire prestazioni transnazionali di servizi spostando lavoratori dal proprio Stato di stabilimento e di tutelare, dall'altro lato, i diritti dei lavoratori distaccati e impedire la concorrenza sleale fra le imprese, derivante dai diversi livelli di tutela esistenti fra gli Stati membri.

L'avvocato generale riconosce che la maggior parte delle disposizioni della direttiva di modifica riguarda in particolare la protezione dei lavoratori distaccati, il che si spiega considerando che **il legislatore dell'Unione ha ritenuto indispensabile modificare in tal senso la direttiva 96/71 a fronte dell'evoluzione dei mercati del lavoro dell'Unione dopo i successivi allargamenti e in conseguenza della crisi economica del 2008**. L'avvocato generale sottolinea che il legislatore dell'Unione, quando promulga una norma di armonizzazione, come la direttiva 96/71, non può essere privato della possibilità di adeguare tale atto al successivo cambiamento delle circostanze o evoluzione delle conoscenze.

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 2018, L 173, pag. 16).

<sup>2</sup> Direttiva 96/71/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).

Inoltre, secondo l'avvocato generale, il fatto che la direttiva di modifica si concentri principalmente sulla protezione dei lavoratori distaccati non significa che la stessa avrebbe dovuto essere adottata sulla base dell'articolo 153 TFUE, relativo ad alcuni aspetti della politica sociale dell'Unione. A tal proposito, egli ricorda che un atto che modifica un altro atto precedente di solito ne avrà la stessa base giuridica. Pertanto, gli articoli 53 TFUE, paragrafo 1, e 62 TFUE, la cui finalità è garantire la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, possono costituire una base giuridica adeguata per la direttiva di modifica, come lo furono all'epoca per la direttiva 96/71.

In secondo luogo, l'avvocato generale rileva che la direttiva di modifica si limita a coordinare l'applicazione delle normative lavoristiche concorrenti dello Stato ospitante e dello Stato di origine, e in nessun caso fissa gli importi dei salari da pagare, poiché ciò è competenza degli Stati membri. Parimenti, alcuni elementi della retribuzione dei lavoratori distaccati continueranno a essere diversi da quelli della retribuzione dei lavoratori locali, di modo che non spariranno le disparità tra la retribuzione effettiva percepita da entrambe le categorie di lavoratori. Per la stessa ragione, l'avvocato generale ritiene che nemmeno spariranno del tutto i vantaggi competitivi delle imprese di paesi dell'Unione con un costo del lavoro inferiore che distaccano lavoratori verso Stati membri con un costo del lavoro superiore.

In terzo luogo, l'avvocato generale è dell'avviso che, adottando la direttiva di modifica, **il legislatore dell'Unione si è attenuto ai requisiti del principio di proporzionalità, e non ha manifestamente oltrepassato il suo ampio potere discrezionale nel contesto della regolamentazione dei distacchi transnazionali di lavoratori.** In particolare, egli ritiene che la sostituzione nel testo della direttiva modificata della nozione di «tariffe minime salariali» con quella di «retribuzione» fosse giustificata dalle difficoltà pratiche causate dall'impiego della prima nozione. Infatti, nel distaccare i propri lavoratori, alcune imprese potevano tendere a pagare loro il salario minimo a prescindere dalla loro categoria, dalle loro mansioni, dalle loro qualifiche professionali e dalla loro anzianità, generando una differenza di retribuzione rispetto ai lavoratori locali in una situazione analoga.

Allo stesso modo, l'avvocato generale ritiene che la regolamentazione dei lavoratori distaccati di lunga durata (12 o 18 mesi) introdotta dalla direttiva di modifica sia giustificata e comporti restrizioni proporzionate alla libera prestazione di servizi, in quanto si adatta alla situazione dei lavoratori la cui integrazione nel mercato del lavoro dello Stato ospitante è più intensa.

Infine, l'avvocato generale osserva che la direttiva di modifica non contiene alcuna regolamentazione sostanziale sui distacchi di lavoratori nel settore del trasporto, e che si applicherà a tale settore soltanto al momento dell'adozione di un futuro atto legislativo con tale finalità. A tal proposito, l'avvocato generale rigetta l'argomento dell'Ungheria, secondo cui il riferimento operato dalla direttiva di modifica a tale atto legislativo futuro costituisce, di per sé, una violazione del trattato FUE relativa all'applicazione del principio della libera circolazione dei servizi nel settore del trasporto<sup>3</sup>.

Alla luce di tutto quanto precede, l'avvocato generale propone **alla Corte di respingere integralmente i ricorsi di annullamento promossi dall'Ungheria e dalla Polonia.**

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Con il ricorso di annullamento si chiede l'annullamento degli atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. In presenza di determinati requisiti, gli Stati membri, le istituzioni europee e i singoli cittadini possono promuovere ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale dell'Unione europea. Se il ricorso è accolto, l'atto è annullato e l'istituzione interessata deve colmare l'eventuale lacuna giuridica provocata dall'annullamento di tale atto.

---

<sup>3</sup> Articolo 58 TFUE, paragrafo 1.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*  
*Il testo integrale delle conclusioni ([C-620/18](#) e [C-626/18](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*  
*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*